



Il Municipio

Telefono 091 873 45 60
FAX 091 863 34 03
E-mail Municipio@ComuneRiviera.ch
Web <http://www.ComuneRiviera.ch>
Indirizzo: Piazza Grande 1, 6703 Osogna

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il vago pascolo del bestiame

Il Municipio di Riviera

- ritenuta la necessità di regolamentare il vago pascolo del bestiame nella giurisdizione comunale di Riviera;
- in applicazione dell'articolo 72 del Regolamento Comunale, degli articoli 107 e 192 LOC, 23 e 25 RALOC e ogni altra normativa applicabile in materia

ordina:

Art. 1 Regola generale

¹ Il vago pascolo è vietato sull'intero territorio comunale. Eccezioni sono regolate tramite la presente ordinanza municipale come da regolamento comunale.

² È vietato lasciare pascolare o vagare in ogni periodo dell'anno ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, nella zona edificabile e nei nuclei, sulle pubbliche strade e piazze, nelle colture, nei prati, nei vigneti e nei frutteti altrui.

Art. 2 Permesso di vago pascolo

¹ Sugli alpi il vago pascolo è concesso nel periodo usuale di alpeggio.

² Sui monti il vago pascolo è ammesso, per tutto il bestiame, nei prati e pascoli pubblici e privati non coltivati, a condizione che non leda la proprietà privata (edifici e manufatti, orti, giardini, spazi di pertinenza) e nel rispetto delle regole e delle usanze alpestri.

Art. 3 Regole

¹ Fuori zona edificabile le misure di recinzione delle colture, dei giardini e delle abitazioni incombono ai proprietari dei fondi.

² La cura del bestiame è affidata ai singoli proprietari che potranno eventualmente organizzarsi in consorzi.

³ Dopo le transumanze e gli spostamenti del bestiame, tramite strade e sentieri comunali, il proprietario è tenuto ad eseguire, a proprie spese, adeguata pulizia. Analogamente dovrà comportarsi, se così richiesto, nelle proprietà private.

Art. 4 Restrizioni

¹ Sono riservate le decisioni delle autorità competenti in applicazione della legislazione forestale e sulla protezione dell'ambiente.

² La proprietà patriziale è disciplinata dai regolamenti dei singoli patriziati.

Art. 5 Casi particolari

In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe sulle restrizioni fissate nella presente ordinanza.

Art. 6 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione ed all'eventuale recidività.

² L'Autorità comunale può procedere al sequestro del bestiame sorpreso a pascolare in luoghi vietati dalla presente ordinanza o sulle strade, qualora non fosse rintracciabile il proprietario.

³ Il bestiame sarà tenuto sotto sequestro, e le spese relative saranno messe a carico del proprietario, fino a quando non sarà fornita garanzia del pagamento dell'eventuale multa e delle spese di ricovero.

⁴ Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi e il pagamento fanno stato le norme degli articoli 145, 147, 148, 149 e 150 LOC.

Art. 7 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 8 Entrata in vigore e abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga le rispettive ordinanze municipali concernenti il vago pascolo dei Comuni aggregati di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA
Il Sindaco:  Segretario: 
R. De Rosa  P. Laube

Adottata con risoluzione no. 211 del 5 marzo 2018

Pubblicata agli albi comunali dal 12 marzo al 25 aprile 2018 (ferie giudiziarie)

Riviera, 6 marzo 2018